

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 277

42° anno

30 settembre 1999

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 277/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
1999/C 277/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
1999/C 277/03	Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del parlamento europeo e del consiglio .....	3
1999/C 277/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1672 — Volvo/Scania) <sup>(1)</sup> .....	4
1999/C 277/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso IV/M.1595 — British Steel/Hoogovens (cfr. anche IV/ECSC.1310)] <sup>(1)</sup> .....	5
1999/C 277/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1551 — AT&T/Mediaone) <sup>(1)</sup> .....	5
1999/C 277/07	Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie .....	6

## II *Atti preparatori*

.....

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

1999/C 277/08

III *Informazioni*

**Commissione**

Media II — Formazione (1996-2000) — Attuazione del programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi — Invito a presentare proposte n. 4-2000 .....

7

IT

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

29 settembre 1999

(1999/C 277/01)

<b>1 euro</b>	=	7,433	corone danesi
	=	328,45	dracme greche
	=	8,6755	corone svedesi
	=	0,643	sterline inglesi
	=	1,0563	dollari USA
	=	1,5444	dollari canadesi
	=	112,85	yen giapponesi
	=	1,6003	franchi svizzeri
	=	8,211	corone norvegesi
	=	76,057	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,6093	dollari australiani
	=	2,0483	dollari neozelandesi
	=	6,32724	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(1999/C 277/02)

[Stabiliti il del 28 settembre 1999 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °
R I Prezzo d'orientamento *	3,828		A I Prezzo d'orientamento *	3,828	
Heraklion	nessuna quoza		Atene	nessuna quoza	
Patrasso	nessuna quoza		Heraklion	nessuna quoza	
Requena	nessuna quoza		Patrasso	nessuna quoza	
Reus	nessuna quoza		Alcázar de San Juan	nessuna quoza	
Villafranca del Bierzo	nessuna quoza (¹)		Almendralejo	2,206	58 %
Bastia	nessuna quoza		Medina del Campo	nessuna quoza	
Béziers	4,897	128 %	Ribadavia	nessuna quoza	
Montpellier	nessuna quoza		Villafranca del Penedès	nessuna quoza	
Narbonne	nessuna quoza		Villar del Arzobispo	nessuna quoza (¹)	
Nîmes	nessuna quoza		Villarrobledo	nessuna quoza (¹)	
Perpignan	nessuna quoza (¹)		Bordeaux	nessuna quoza	
Asti	nessuna quoza		Nantes	nessuna quoza	
Firenze	nessuna quoza		Bari	nessuna quoza	
Lecce	nessuna quoza		Cagliari	nessuna quoza	
Pescara	nessuna quoza		Chieti	nessuna quoza	
Reggio Emilia	nessuna quoza		Ravenna (Lugo, Faenza)	2,634	69 %
Treviso	nessuna quoza		Trapani (Alcamo)	nessuna quoza	
Verona (per i vini locali)	4,003	105 %	Treviso	nessuna quoza	
Prezzo rappresentativo	4,238	111 %	Prezzo rappresentativo	2,350	61 %
R II Prezzo d'orientamento *	3,828			EUR/hl	
Heraklion	nessuna quoza		A II Prezzo d'orientamento *	82,810	
Patrasso	nessuna quoza		Rheinpfalz (Oberhaardt)	31,813	38 %
Calatayud	nessuna quoza		Rheinhessen (Hügelland)	30,678	37 %
Falset	nessuna quoza		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Jumilla	nessuna quoza (¹)		Prezzo rappresentativo	31,640	38 %
Navalcarnero	nessuna quoza (¹)		A III Prezzo d'orientamento *	94,570	
Requena	nessuna quoza		Mosel-Rheingau	nessuna quoza	
Toro	nessuna quoza		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Villena	nessuna quoza (¹)		Prezzo rappresentativo	nessuna quoza	
Bastia	nessuna quoza				
Brignoles	nessuna quoza				
Bari	nessuna quoza				
Barletta	nessuna quoza				
Cagliari	nessuna quoza				
Lecce	nessuna quoza				
Taranto	nessuna quoza				
Prezzo rappresentativo	nessuna quoza (¹)				
	EUR/hl				
R III Prezzo d'orientamento *	62,150				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

\* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del parlamento europeo e del consiglio<sup>(2)</sup>**

(1999/C 277/03)

**Le misure notificate dalla Repubblica italiana alla Commissione, conformemente alla procedura ex articolo 3 bis, paragrafo 2, sono state adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, con delibera n. 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 marzo 1999. Segue un estratto:**

#### *Articolo 1*

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
2. Per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
  - a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;
  - b) l'evento gode, da parte della popolazione, di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;
  - c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
  - d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

#### *Articolo 2*

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90 %) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

- a) le Olimpiadi estive ed invernali;
- b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;
- c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;
- d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1;

h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

**La delibera n. 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cui testo integrale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999 (n. 119, pagg. 27-28), contiene altresì le seguenti disposizioni:**

3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al paragrafo 1, in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:

- a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
- b) le finali e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
- c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente paragrafo 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

#### *Articolo 3*

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso IV/M.1672 — Volvo/Scania)**

(1999/C 277/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 22 settembre 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97<sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Volvo AB, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Scania AB, a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Volvo: produzione e vendita di autobus, camion, motori industriali e marini, componenti per l'aeronautica e l'industria spaziale;
- Scania: principalmente produzione e vendita di autobus, camion e motori industriali e marini.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1672 — Volvo/Scania, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****[Caso IV/M.1595 — British Steel/Hoogovens (cfr. anche IV/ECSC.1310)]**

(1999/C 277/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 15 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1595. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1551 — AT&T/Mediaone)**

(1999/C 277/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 23 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1551. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

---

**Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie**

(1999/C 277/07)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Qui di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

**1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria:**

Privatbanen Sønderjylland ApS (Azienda ferroviaria privata dello Jütland Meridionale Srl), Jernbanegade 9, DK-6270 Tønder

**2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria:**

Jernbanetilsynet (Ispettorato delle ferrovie), Vestervoldgade 123, 3, DK-1552-Copenaghen V

**3. Data della decisione:**

2 luglio 1999

Primo rilascio

Sospensione

Revoca

Modifica

**4. Numero della licenza:**

5621.004/99-199.15

**5. Condizioni e obblighi:**

—

**6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica:**

—

**7. Altre osservazioni:**

L'assicurazione sottoscritta in materia di responsabilità civile copre unicamente i danni causati in Danimarca: sarà necessario estenderla nel caso che l'azienda ferroviaria intenda effettuare operazioni di trasporto fuori della Danimarca.

**8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze:**

(nome e cognome, telefono, fax e indirizzo e-mail):

Caposezione Per Strand  
tel. (45-33) 95 43 34  
fax (45-33) 14 18 50  
e-mail: pst@jernbanetilsynet.dk

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Media II — Formazione (1996-2000)****Attuazione del programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi****Invito a presentare proposte n. 4-2000**

(1999/C 277/08)

**1. Introduzione**

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 95/564/CE del Consiglio in merito all'attuazione di un programma di formazione per i professionisti dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II — Formazione 1996-2000), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 321 del 30 dicembre 1995.

Tra le azioni da attuare in applicazione alla suddetta decisione figura il miglioramento della formazione professionale, iniziale e in particolar modo permanente dei professionisti dell'audiovisivo al fine di fornir loro le conoscenze e le competenze necessarie alla presa in considerazione del mercato europeo e degli altri mercati segnatamente nei seguenti settori:

- gestione economica e commerciale,
- utilizzo e sviluppo di nuove tecnologie per la produzione di programmi audiovisivi,
- tecniche di scrittura di sceneggiature.

**2. Oggetto**

Il presente invito a presentare proposte è rivolto agli operatori (istituti di formazione, imprese, ecc.) le cui attività contribuiscono alle azioni precipitate. Esso indica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta in vista dell'ot-

tenimento di un contributo finanziario comunitario per delle azioni di formazione, iniziale o permanente, nei settori interessati.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'unità «Mezzi di comunicazione» della direzione generale X, Informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo.

Gli operatori che intendono rispondere a questo invito a presentare proposte e ricevere il documento «Linee guida per presentare una proposta in vista dell'ottenimento di una sovvenzione comunitaria nel settore della formazione», devono inviare la loro richiesta via posta o tramite fax a:

Commissione europea  
Sig. Jacques DELMOLY  
Capo dell'Unità X/C/2 — «Misure per lo sviluppo dell'industria audiovisiva»  
T 120 1/2  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna ad inviare il documento citato entro i due giorni feriali seguenti la ricezione della richiesta.

Il termine ultimo per la consegna delle proposte all'indirizzo di cui sopra è il 3 febbraio 2000.